

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1856

-4-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Risultamento della votazione per la nomina dei due commissari alla Cassa ecclesiastica — Nuova votazione per la nomina dei detti due commissari — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Ricomposizione degli articoli 4, 5 e 8 proposta dall'Ufficio centrale in quattro articoli — Osservazioni e proposte del ministro dell'istruzione pubblica a cui aderisce l'ufficio centrale — Pinelli e ministro dell'istruzione pubblica — Adozione dell'articolo 5 ricomposto dall'Ufficio centrale — Modificazione agli articoli 4 e 6 dell'Ufficio centrale proposta dal ministro dell'istruzione pubblica ed acconsentita dall'Ufficio centrale — Approvazione di questi due articoli riuniti in un solo — Nuova redazione dell'articolo 7 proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica — Aggiunta a quest' articolo del senatore Moris — Presentazione di un progetto di legge per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouwe nella catena del Gran San Bernardo — Proposta del senatore De Fornari — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Mameli — Emendamento del senatore Plezza — Ministro dell'istruzione pubblica e senatori Mameli, Di Castagnetto e Plezza — Adozione del paragrafo 1° dell'articolo 7 ricomposto dall'Ufficio centrale colla modificazione proposta dal ministro dell'istruzione pubblica — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Castagnetto, e forniti dal ministro degli affari esteri — Approvazione del paragrafo 2° dell'articolo 7 — Risultamento del terzo squittinio per la nomina dei due commissari alla Cassa ecclesiastica.

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane.
 (Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, degli esteri, dei lavori pubblici, e dell'Interno.)
QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo, con mio rincrescimento, annunziare al Senato che lo squittinio aperto ieri per la nomina dei due commissari alla Cassa ecclesiastica non diede ancora un risultato decisivo, mentre la maggioranza assoluta essendo di 28 voti, il senatore Siccardi non ne avrebbe ottenuti che 27, il senatore Mameli 21, il senatore Montezemolo 10 ed il senatore Cagnone 9, e gli altri voti sarebbero stati dispersi.

Dovendosi quindi addiventare ad un terzo squittinio, io pregherei i signori senatori di avvertire, che nel formare le loro schede essi non possono comprendervi che i nomi di due se-

natori presi fra i quattro accennati, cioè Siccardi, Mameli, Montezemolo e Cagnone, i quali, come dissi, ebbero maggiori voti, e ciò secondo l'articolo 4 del nostro regolamento, il quale prescrive che in caso di una terza votazione la scelta non può più cadere che su quelli che hanno ottenuto maggiori voti.

Invito quindi i signori senatori a preparare le loro schede, le quali saranno poi, come ieri, raccolte per essere rimandate agli scrutatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. La discussione aperta ieri sul progetto di legge intorno al riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione si era aggirata sull'articolo

quarto ministeriale, cui corrispondono gli articoli quinto e sesto dell'ufficio centrale.

Avendo questi preso a nuovo esame tali articoli, io do la parola al signor relatore, perchè possa esporre al Senato quali sono state le ultime sue conclusioni.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale animato dal desiderio di agevolare ed abbreviare questa discussione, secondando anche i savi suggerimenti del signor presidente e di altri membri del Senato, ben prese in disamina i due progetti, e fondendoli in uno si è studiato di ridurre gli articoli che rimangono a discutersi in questo primo capo ad una forma precisa e chiara che potesse conciliare tutte le opinioni.

Sebbene scopo principale fossero gli articoli 4, 5 e 8 del progetto del Ministero, corrispondenti al 5 e 6 del nostro progetto, ho tuttavia approfittato di questa favorevole congiuntura per combinare le divergenze anche su di altri articoli collocati nel primo capo, ove sono inchiusa le disposizioni involventi le questioni di massima nelle quali occorrono le maggiori difficoltà relative alla materia dell'istruzione.

Mi limito per ora a dare lettura dell'articolo 4 e dei seguenti, se il signor presidente me lo permette, perchè formano un insieme da cui soltanto può desumersi il genuino concetto di tutte e singole le disposizioni.

« Art. 4. Il ministro della pubblica istruzione invigila tutti gli istituti e tutte le scuole private.

« Essi dovranno intanto conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

« Art. 5. Si provvederà con altre leggi a ciò che particolarmente riguarda quelle scuole e quegli istituti, nell'interesse della morale, dell'igiene, delle istituzioni e delle leggi dello Stato, e dell'ordine pubblico.

« Art. 6. Il ministro per mezzo d'ispettori e di altri funzionari da lui dipendenti visita le scuole ed i convitti privati destinati all'istruzione ed all'educazione maschili e femminili, retti da secolari o da regolari, per mantenervi l'esatta osservanza delle leggi che sono in vigore.

« Art. 7. Ove i direttori delle scuole od istituti menzionati nell'articolo precedente ricusino di uniformarsi alle leggi, ed ai regolamenti, e di fatto non vi si uniformino, il ministro con suo decreto ordina il chiusura, previo il conforme avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, sentito il direttore incolpato nelle sue difese.

« Può tuttavia il ministro di sua autorità sospendere frattanto il direttore dall'esercizio delle sue funzioni, ed anche la scuola od istituto, ove l'urgenza del caso lo richieda a riparo di scandali o di gravi disordini. »

In questi articoli si riassumono sostanzialmente il 5 ed il 6 del progetto dell'ufficio, ed il 4, 5 ed 8 del progetto del Ministero.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dalla lettura fatta testè dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale ben si può comprendere che le massime degli articoli del progetto ministeriale vi sono incluse, salve alcune modificazioni, le quali in parte io sono disposissimo ad accettare. Per qualche una però credo essere mio dovere di riservarmi la difesa delle disposizioni del Ministero.

Ma spero che poche osservazioni basteranno per indurre il relatore e l'ufficio centrale ad accettare le modificazioni che il Ministero vorrebbe ancora introdurre nella nuova redazione, come spero che il Senato le accoglierà di buon grado.

A giustificazione del progetto del Ministero debbo anzi-

tutto dichiarare che se nell'articolo 8 di questo, dove si dice: « Le scuole ed i convitti che contravvenissero alle precedenti prescrizioni, saranno fatti chiudere con decreto ministeriale, » non si è fatta allusione all'avviso del Consiglio superiore, gli è che era intendimento del ministro che fosse lasciata in questa bisogna maggior latitudine alle parti interessate. Parve al ministro che trattandosi di questioni che tante volte includono un diritto di proprietà, che toccano interessi materiali, sarebbe stato bene che i tribunali stessi ne fossero investiti.

Ma da un'altra parte però era trattenuto dalla considerazione che insorgono pur tante altre questioni di pura moralità, le quali, se venissero tradotte avanti ai tribunali, potrebbero generare gravi scandali, recare maggior disdoro a quelli che ne sono imputati, di quello forse che l'entità della colpa potrebbe richiedere; e tante volte rendere anche illusoria l'istessa istanza del Ministero quantunque fondata in ragione, perchè voi, o signori, sapete come sia assai difficile potere in modo legale decidere, se per esempio in una scuola si siano commessi atti scandalosi, immorali, i quali molte volte sfuggono assolutamente a quelle prove legali che si richiedono dai tribunali.

D'altra parte se atti consimili si lasciassero impuniti porterebbero sopra l'istituto che ne è colpito, oppure anche in genere sugli istituti analoghi, un tal quale disdoro che ridonderebbe a danno dell'istruzione e della morale.

Per questa parte adunque parrebbe incontestabile che sia assai meglio di ovviarvi in via disciplinare amministrativa che non in via giudiziaria.

Però trovandomi nel bivio o di ricorrere ai tribunali, o di lasciare solo campo all'azione amministrativa, io feci la proposta dell'articolo presentatovi, sperando che, venuta la questione innanzi al Parlamento, dalla discussione avrebbe potuto emergere qual fosse il sistema migliore da adottarsi.

Dico il sistema migliore, giacchè tanto l'uno come l'altro hanno in sé degli inconvenienti. Ora, giacchè l'ufficio centrale ha modificato questo articolo nel senso di volere che preceda alla chiusura il conforme parere del Consiglio superiore, giacchè pare che questo sia pure l'intendimento di molti senatori, e d'altronde sembra essere acconcio a riparare in modo conveniente a molti disordini che potrebbero per avventura accadere negli istituti privati, io non sono alieno dall'accettare tale modificazione, salvo poi, quando si discuterà una legge speciale sugli istituti privati (nella quale si determineranno i diversi casi in cui la parte fiscale del Governo debba agire contro questi istituti), salvo, dico, allora a stabilire quando si dovrà portare la causa avanti al Consiglio superiore, e quando invece avanti ai tribunali, onde vedere se vi sia modo di comporre le cose con vantaggio dell'istruzione da una parte salvando dall'altra i diritti legittimi degli istituti privati.

Dunque non vi è ostacolo alcuno da parte del Ministero di aggredire la nuova redazione testè letta dal signor relatore a nome dell'ufficio centrale.

Avvi poi nella proposta di questo un'altra modificazione la quale riflette l'idea che è espressa nell'articolo 4 del progetto ministeriale, dove si dice che spetta pure al ministro d'invigilare gli istituti privati a tutela della morale, delle istituzioni, delle leggi dello Stato e della cultura nazionale. Nella redazione ora presentata dall'ufficio centrale vi sarebbero due cambiamenti alquanto essenziali. Il primo è quello di sopprimere l'espressione della cultura nazionale. A questo riguardo ebbi già nella seduta di ieri l'onore di esprimere quale fosse veramente, secondo il mio concetto, l'importanza

da darsi a questa frase; ma non credo nemmeno che sia essenziale lo abbandonarla. Riservandoci poi, dico, quando si tratterà delle leggi speciali, di vedere se il Governo debba occuparsi anche della cultura nazionale riguardo agli istituti privati, oppure se debba assolutamente prescindere, rimarrebbe ora intatta questa questione, lasciandosi l'opportunità allo scioglimento di essa, quando si avranno a concretare le disposizioni relative.

Si è poi sostituito alla frase contenuta nell'articolo del Ministero: *invigilare a tutela delle istituzioni e delle leggi dello Stato*, l'altra espressione *a tutela dell'ordine pubblico*. Se fosse ancora la questione intatta; se non fossero state trascritte e stampate nel progetto ministeriale le parole, che al ministro spetta di invigilare anche l'insegnamento privato a tutela delle istituzioni e delle leggi dello Stato, forse, credo, che non vi sarebbe nemmeno un grave danno ad accettare la nuova frase surrogata dall'ufficio centrale, quella di *ordine pubblico*; ma allo stato attuale delle cose, non vedendo una ragione intrinseca, la quale possa legittimare la surrogazione di queste parole a quelle proposte dal Governo, pare che potrebbe tale sostituzione non motivata destare dei sospetti che debbono certamente essere le mille miglia lontani dalle persone e dal corpo che è chiamato a deliberare sulla medesima, e perciò non vedo che vi sia inconveniente almeno a dichiarare che il ministro debba anche sorvegliare l'insegnamento privato, a tutela delle leggi e delle istituzioni dello Stato. Perchè l'ordine pubblico è una bella parola senza dubbio, ma ognuno può agevolmente comprendere che l'ordine pubblico si può mantenere sotto le diverse forme di Governo; si può fare un insegnamento anche sovversivo e pure non essere perturbato l'ordine pubblico nel recinto in cui si fa; di modo che mi pare che sia molto più a proposito di inserire le parole dell'articolo del Ministero a vece di quelle della Commissione.

Trovo tali espressioni anche nella stessa legge francese, e certamente non si può dire, che a' tempi in cui fu fatta quella legge, vi fosse poi estrema gelosia di impedire persino una parola, la quale potesse offendere indirettamente le istituzioni liberali. Però il legislatore fin d'allora, nel 1850, ha creduto che fosse conveniente di introdurre una frase analoga. Diffatti noi leggiamo nella legge sull'insegnamento del 15 marzo 1850 (fatta ancora, è vero, sotto la repubblica, ma in quali tempi ognuno lo sa) all'articolo 21 la seguente disposizione:

« L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux réglemens délibérés par le Conseil supérieur.

« Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.

« Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. »

Questa espressione, questa disposizione, si trova pure contenuta in quasi tutte le leggi di istruzione pubblica di diversi Stati; diffatti ognuno vede quanto sia necessario che si impedisca che in un collegio qualunque, in un istituto privato, si esponano delle dottrine apertamente sovversive delle istituzioni dello Stato; insomma che si dia un insegnamento che fosse contrario alla legge ed alle istituzioni dello Stato. Ciò non si potrebbe certamente tollerare. Importa quindi che questa cosa sia bene espressa, perchè vi sia una norma precisa, onde ognuno procuri, qualunque sia la sua opinione politica, di insegnare quello che deve insegnare, e di non immischiarsi nelle discussioni politiche, giacchè non v'ha nulla di più pernicioso alla disciplina ed all'ordine pubblico, nelle

scuole destinate per l'educazione e l'istruzione, di immischiare quistioni politiche, e di fare delle polemiche riguardo alla opportunità od alla inopportunità di una legge, riguardo alla convenienza di cambiare o mantenere un'istituzione, un provvedimento. Per queste considerazioni parmi che l'ufficio centrale non dovrebbe avere alcuna difficoltà di conservare le parole proposte già nella redazione del Governo.

Con questa modificazione mi pare, per quanto ho potuto comprendere dalla lettura fatta dal signor presidente, che non vi sarebbe altro dissentimento tra il Ministero e la Commissione. E dico per quanto ho potuto rilevare dalla semplice lettura, perchè quantunque sia stato esatto quello che testè diceva l'onorevole relatore, che egli cioè ebbe la compiacenza di conferire col ministro, per procurare di mettersi d'accordo, però ci siamo accordati solo in massima. Non vi era la redazione pronta; quindi ognuno ha fatto le sue debite riserve, dichiarando che quando si sarebbe intesa lettura della redazione della formola che doveva esprimere le massime intese, allora ognuno avrebbe potuto esprimere il proprio pensiero e accettarle oppure respingerle. Credo che con queste modificazioni si potrebbe procedere d'accordo e progredire nella discussione della legge.

MAMELI, relatore. Anche questo fomite di discussioni l'ufficio centrale è disposto a togliere di mezzo. E sebbene le espressioni *ordine pubblico* contengano un'idea più generale ed esatta, tuttavia, posto che il ministro mette molta importanza nel volere conservare nell'articolo anche le parole « istituzioni e leggi dello Stato », l'ufficio non dissente che vi siano aggiunte, ovvero, se così si vuole, surrogate a quelle altre.

DE FORNARI. Vorrei che il signor presidente avesse la compiacenza di far dar lettura dell'articolo 6, perchè mi pare che si siano cambiate le parole.

PRESIDENTE. Ho pregato il signor segretario di farci copia degli articoli testè letti per darne nuovamente lettura, e così il senatore De Fornari potrà dalla medesima scorgere se vi sono quelle differenze che a lui pare vi si trovino.

In questo frattempo io pregherei i signori senatori a voler scrivere le schede cui ho accennato in principio della tornata, onde si proceda a raccoglierte ed a farne lo spoglio.

(La discussione è sospesa alcuni minuti.)

A giustificazione del presidente e dell'ufficio centrale debbo, prima di dar lettura della nuova compilazione, far presente che essa non fu terminata che al momento di entrare in seduta, e che perciò non si è potuto far prima la copia delle nuove proposte. Avendo creduto indispensabil cosa che anche il signor ministro avesse sotto gli occhi la compilazione che l'ufficio centrale ha proposto, ne feci perciò fare ora una copia.

Darò adunque nuovamente lettura dei quattro articoli ricomposti dall'ufficio centrale, cui assente il signor ministro, mediante leggere modificazioni da lui accennate ed accolte dall'ufficio centrale. (Vedi sopra)

Verrrebbe quindi necessariamente in discussione il nuovo articolo 4.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siccome tanto nell'articolo 4 testè letto che nel 6 non si fa che ripetere la stessa cosa, mi pare che si potrebbero ammettere le parole: « in conformità delle leggi e regolamenti in vigore » aggiunte in fine di quest'ultimo articolo; oppure toglierle dall'articolo 4, essendo come inutile una tale ripetizione.

PRESIDENTE. Pare che nell'articolo 4 si accenni alle condizioni in cui sono posti gli istituti privati; e nell'articolo 6 invece si parli dei mezzi di cui si deve valere il Ministero

per mantenere l'osservanza delle leggi che sono o saranno in vigore.

MAMELI, relatore. L'equivoco è materiale. Questa aggiunta che si è posta all'articolo 4 deve essere posta all'articolo 5. Dunque non si tratta che della trasposizione di un'alinea.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale ed il Ministero ammettendo che l'ordine logico voglia che l'articolo che è stato accennato come quinto preceda l'articolo che aveva segnato quarto, con aggiunta dell'alinea che si era messo per errore all'articolo 4, io leggerò quest'articolo 5 coll'aggiunta che vi si deve fare. Dunque l'articolo 5, che è divenuto 4, sarebbe così compilato:

« Si provvederà con altre leggi a ciò che particolarmente riguarda le scuole e gli istituti privati nell'interesse della morale, della religione, delle istituzioni e delle leggi dello Stato e dell'ordine pubblico.

« Essi dovranno intanto conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. »

L'articolo 4, divenuto 5, rimane così concepito:

« Il ministro della pubblica istruzione invigila col mezzo d'ispettori e di altri funzionari da lui dipendenti tutti gli istituti e tutte le scuole private destinati all'istruzione ed all'educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da regolari, per mantenervi l'esatta osservanza delle leggi che sono in vigore. »

PIZZA. Desidero che si dichiarino se con queste parole: « delle leggi e dei regolamenti in vigore » s'intenda soltanto quelle leggi e regolamenti che esistono oggi, od anche quelli che emaneranno in avvenire sino al tempo in cui la nuova legge provvederà stabilmente sulla materia.

MAMELI, relatore. È detto che sono e saranno in vigore.

PIZZA. Io non aveva udito queste parole, epperò voleva che si spiegasse...

PRESIDENTE. Queste parole sono nell'articolo 6; tuttavia è naturale che, siccome il progetto riserva di stabilire le condizioni degli istituti privati ad una nuova legge apposita, questa legge naturalmente cambierà le condizioni attuali di quegli istituti.

PINELLI. Domando la parola per far osservare che io non comprendo l'utilità dell'adozione delle parole « sorveglianza nell'interesse della morale, dell'igiene e della libertà. »

Traendosi di legge da farsi, queste parole, a mio avviso, erano ben collocate al luogo dove stavano nell'articolo quarto del Ministero, il quale avrei voluto di buon grado che fosse stato accettato; ma ora che si tratta di fare una nuova legge a questo proposito, non comprendo l'utilità di questa disposizione, essendo persuaso che nella nuova legge il Ministero non perderà di vista né la morale, né l'igiene, né le istituzioni dello Stato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Osserverò all'onorevole senatore Pinelli che l'intendimento della Commissione probabilmente è stato di assegnare al Ministero un certo limite, cioè di dare al Ministero delle norme, sulle quali debba costituire il progetto di legge riguardo all'ordinamento degli istituti privati. Credo che questa è stata l'intenzione della Commissione. Del resto, siccome nell'articolo successivo si dice, che intanto il Ministero sorveglierà queste scuole, a tenore delle leggi e dei regolamenti in vigore, e siccome nelle leggi e nei regolamenti vigenti vi è la facoltà data al Ministero di provvedere appunto a quello che riguarda gli interessi suaccennati, in sostanza non nuoce la trasposizione di questa massima.

Se non fosse per tema di peccare d'amor proprio, io direi

all'onorevole senatore Pinelli che la frase mi pareva più opportuna nel luogo dove la proponeva il Ministero; ma però in via di conciliazione non ho difficoltà di accettare questa trasposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4. (Vedi sopra)

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 5.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se mi permette l'onorevole presidente, vorrei fare, riguardo alla redazione degli articoli 5 e 6, una proposta.

PRESIDENTE. Mi permetta soltanto che dia lettura di questi articoli, perchè il Senato sappia di quello che si tratta. (Li rilegge, vedi sopra)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che sia meglio, per non accrescere inutilmente gli articoli della legge; immedesimare l'articolo 5 testè letto dal signor presidente, coll'articolo 6, e di dire: « Il ministro dell'istruzione pubblica invigila tutti gli istituti e tutte le scuole private per mezzo di ispettori, ecc. »

Mi pare che con ciò non si peccherebbe di oscurità nel concetto e si semplificherebbe la redazione.

MAMELI, relatore. Accetto senza alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. La nuova compilazione proposta dal signor ministro è accettata dall'ufficio centrale perchè non dà luogo a cambiamento alcuno nel senso; essa porterebbe: « Il ministro della pubblica istruzione, ecc. » (Vedi sopra)

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 6, il quale contempla il caso già previsto nell'alinea dell'articolo 6 primitivo dell'ufficio centrale. (Vedi sopra)

Avverto che non si trovava nell'articolo primitivo la parola convitti. Domando se si vuole mantenere.

MAMELI, relatore. Si può omettere, perchè la parola istituti, che prima esisteva, abbraccia anche i convitti; quindi sarebbe una parola di più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo. Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 6 del progetto del Ministero è così concepito:

« Art. 6. Nulla per ora innovandosi per quanto concerne le scuole universitarie di teologia, gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, i quali non sieno esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.

« In ogni caso poi tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa di cui all'articolo 4. »

L'articolo contrapposto dall'ufficio centrale è il seguente:

« Art. 7. I seminari e collegi vescovili sono retti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici, dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

« Sino all'emanazione della legge di cui all'articolo 5 gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, se non alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti. »

La parola spetta al signor relatore.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale si trova d'accordo col signor ministro in quanto alla massima, solo vi ha qua-

che divergenza in quanto alla redazione, che sarebbe la seguente:

« I seminari ed i collegi vescovili sono retti, per quanto spetta all'educazione degli ecclesiastici, dalle particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

« Fino alla emanazione delle leggi speciali sull'insegnamento secondario, gli studi ivi fatti non potranno servire per le ammissioni ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, se non alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti.

« In ogni caso i collegi vescovili vanno soggetti alla vigilanza del ministro. »

MORIS. Crederei che alle parole « se non alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti, » si debba aggiungere *e regolamenti*; perciocchè le condizioni che sono contemplate in quest'articolo quasi tutte riguardano i regolamenti.

Lo dimostrerò quando cadrà in discussione questa seconda parte dell'articolo.

MAMELI, relatore. Non abbiamo difficoltà ad accettare quest'aggiunta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta pure questa redazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per fare la presentazione di una legge.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PROGETTO DI LEGGE PER L'APERTURA DI UNA GALLERIA ATTRAVERSO IL COLLE DI MENOUE.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato approvato dalla Camera dei deputati per la costruzione di una galleria attraverso il passo di Menouve nella catena del gran San Bernardo. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 676.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione fatta di questa legge, e nello stesso tempo ricordo al Senato che ieri fu presentata, con raccomandazione di spedirla il più presto possibile, una legge per l'apertura della strada di Santa Teresa in Torino. Credendo che il Senato voglia far ragione a questa raccomandazione, io lo pregherei di volersi riunire domani all'ora una perchè si possa dar passo a quest'affare prima della convocazione della seduta pubblica che avrebbe luogo alle due.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. La deviazione che è occorsa nella maniera di votazione, l'amalgama dei diversi articoli non corrispondenti fra loro tra il progetto ministeriale e le modificazioni dell'ufficio centrale, si è quello che mi ha indotto qualche dubbio sul progetto di cui potevo occuparmi.

Il non essere appunto ancora votato l'articolo 6 del Ministero, o 7, se non erro, dell'ufficio centrale, si è il soggetto delle poche parole che m'intendo dire.

Interpellerei l'onorevole ministro per sapere quale portata abbiano nell'articolo 6 quelle espressioni: « i quali non sono esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale. »

Pare che questi siano eccettuali da qualunque vigilanza per parte del ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La spiegazione

che chiede l'onorevole senatore De Fornari credo mi sarà facile darla.

Vi esistono due specie di piccoli seminari. Ve ne sono taluni i quali servono unicamente per i giovani destinati alla carriera ecclesiastica, ed in quanto a questi il vescovo può essere, ed anzi è libero affatto riguardo alle discipline interne ed ai corsi degli studi. Il Governo non ne avrebbe che la vigilanza generale, quella vigilanza larga che deve mantenere per la sicurezza dello Stato.

Vi sono poi altri piccoli collegi, e ne abbiamo molti nello Stato, e crescono ogni giorno, i quali accolgono non solamente giovani che dichiarano di voler attendere alla carriera ecclesiastica, ma si pure altri che aspirano ad altre carriere; se questi istituti devono entrare nella condizione di tutti gli altri collegi destinati per qualsiasi carriera, per conseguenza il Governo, riguardo a questa seconda categoria di collegi vescovili, ha il diritto di prescrivere ad essi le stesse discipline, le stesse norme scolastiche che s'impongono agli altri collegi laicali.

Questa è la differenza che realmente esiste tra una qualità e l'altra di tali collegi.

Fra essi molti ne abbiamo che sono appunto subordinati alle discipline scolastiche; ad esempio quello di Nizza, quello di Mondovì, quello di Biella: ed ogni giorno pare che gli stessi superiori ecclesiastici conoscano che nel loro vero interesse, dirò meglio nell'interesse dell'istruzione dei giovani che vi sono accolti, ed anche per la prosperità di questi stessi istituti, sia assai più conveniente per loro di sottomettersi a queste discipline scolastiche, perchè in questo modo, oltre che gli studi riescono più forti, c'è anche un altro vantaggio che è quello di attirare un maggior numero di giovani, stantè che sanno che qualora non vogliano più percorrere la carriera ecclesiastica, i loro studi saranno pur anche valevoli per qualsiasi altra carriera. Questo non è sicuramente nemmeno un'innovazione; è cosa che ha sempre esistito anche per lo passato e secondo la legislazione che vi era anche in altri paesi.

DE FORNARI. Egli era appunto in questo modo che io aveva interpretato la cosa, ed è per ciò che aveva qualche osservazione a fare.

Il riferirsi al precedente ordine di cose non soddisfa punto le difficoltà che io vo facendo. Questi seminari, questi convitti, queste scuole versano sopra materie assai importanti, le quali, quantunque descritte sotto il titolo di insegnamento relativo alle funzioni ecclesiastiche, alla qualità sacerdotale, tuttavia possono interessare fortemente lo stato politico. Vedere nell'articolo che si rimanda ad altro tempo l'innovazione relativa a queste materie, mi rende sollecito che, non rimediandosi ora agli inconvenienti che potrebbero sopravvenire, gli interessi dello Stato resterebbero intieramente sprovvisti.

Io credo che non si poteva fare la legge, la quale anche attualmente stiamo discutendo, senza contemporaneamente provvedere. La legge del 4 ottobre 1848 ha stabilito per l'appunto questa situazione delle cose.

Era tempo dopo diversi anni che vi si provvedesse, e l'eccezione che contiene l'articolo ministeriale, e l'intenzione che ha avuto l'onorevole ministro di prescindere da quella questione per ora, mi sembra non essere d'accordo colle circostanze dei tempi, e coll'opportunità appunto di provvedere attualmente.

Io credo che il dovere dei legislatori sia di provvedervi una volta, ed il rimandare ad altro tempo non corrisponda alla lode di chi si crede di nulla aver fatto se rimaneva qualche cosa da fare, e soprattutto d'importante come lo

tengo questo provvedimento. Io vorrei sapere qual rimedio vi sarebbe se nell'insegnamento di questi convitti, nell'insegnamento ecclesiastico, si professasse una delle massime intieramente diverse e contrarie e sovversive da quelle che si professano nell'Università.

Io credo che quest'argomento sia stato intieramente dimenticato, e non lo debbe essere, nè rimandato ad altro tempo, mentre inconvenienti gravissimi possono sopravvenire.

Bisognerà che io parli solennemente e chiaramente. Non si deve più dissimulare la cosa la più essenziale. Voglio di ciò dar un esempio. Se nell'Università non si parlasse nè di Chiesa che include lo Stato, nè di Stato che include la Chiesa, tanto meglio; se ne avrebbe vantaggio. Ma invece se in queste scuole destinate per la carriera ecclesiastica si professasse apertamente che la Chiesa non è nello Stato, e che lo Stato è nella Chiesa (questione rancida, e credo ben decisa dalle persone ben pensanti, e che riflettono seriamente), io vorrei sapere se non importi, e sia urgente di trovar modo d'impedire che in quella gioventù così collocata, sorgano e si alimentino tendenze siffatte ad antagonismo egualmente indecorose e dannose alla Chiesa ed allo Stato: di vero ciò meglio si compete al Ministero che lo invigilare al buon ordine, ancora, e all'igiene di tali istituti. Fa una grave omissione nella legge del 1848, ed ora il rinnovarla, il rimandarla a tempo indefinito, mentre opportuna è l'occasione, non mi pare...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il progetto ministeriale non che la nuova redazione concepita d'accordo fra il relatore della Commissione ed il Ministero provvedono a quanto l'onorevole preopinante crede che sia necessario per il bene dello Stato, di provvedere cioè, anche riguardo a questi istituti ecclesiastici, a queste scuole vescovili; giacchè è dichiarato in un articolo apposito che il Governo ha il diritto di vigilare anche sopra questi istituti; diritto di vigilanza, di cui sicuramente non deve abusare, come non lo deve di qualsiasi altra facoltà, ma di cui può servirsi unicamente quando vi siano indizi che essa sia necessaria. Ed esso non ha solo questo diritto, ma il dovere, quando occorre, di far l'ispezione necessaria onde impedire, se mai ne fosse il caso, che si insegnino dottrine che potessero essere contrarie agli interessi dello Stato, della società, dimodochè per questa parte si è benissimo provveduto.

L'unica cosa in cui si costituisca una specie di privilegio per questi collegi seminarili si è che quando sono unicamente destinati alla carriera ecclesiastica, i direttori di essi possono a loro beneplacito introdurre quei libri di testo, quei metodi, quegli ordini scolastici che credono migliori; possono dare l'indirizzo che credono opportuno agli allievi che li frequentano nell'intendimento di intraprendere la carriera ecclesiastica. E questo mi pare ragionevole, perchè volendo formare del sacerdoti, i superiori ecclesiastici possono credere che sia utile di prepararli di buon'ora di tal guisa, che anche negli studi stessi classici, negli studi stessi di lingua che si fanno nelle scuole secondarie, si abbia a dare un indirizzo particolare in modo che tali studi quasi sempre convergano allo scopo religioso e a quell'ordine d'idee che è naturale allo stato ecclesiastico. Ed è particolarmente per queste considerazioni, che appunto questi collegi furono autorizzati dal Concilio di Trento.

Ma quando poi questi direttori volessero abusare di questa

specie di privilegio, col convertire cotali collegi che devono essere unicamente destinati a giovani che aspirano alla carriera ecclesiastica, in istituti per altri giovani, allora un freno è posto nella disposizione successiva in cui si dice che, qualora questi giovani volessero intraprendere un'altra carriera, gli studi fatti in questi collegi privilegiati non sono validi, perchè non conformi alle discipline vigenti.

Il Governo allora ha diritto di dichiarare che non accoglie come buoni questi giovani nei propri collegi, nei collegi pubblici. E questa disposizione, la quale si trova già compresa nelle regie costituzioni, che venne appunto sancita in seguito ad un'esperienza fatta sotto il regno del grande Vittorio Amedeo II, fu poi imitata cent'anni dopo dal Governo francese, nel 1828, appunto per procurare di sciogliere questo grave nodo, cioè di non impedire al clero il reclutamento per gli uffici sacerdotali, e nello stesso tempo impedire che affluissero in questi collegi giovani i quali avessero intenzione di percorrere altra carriera, e che non potessero ricevere quella certa istruzione che si richiede per le altre carriere. Nel 1828, sotto il regno di Carlo X, si istituì in Francia, per eccitamento fatto dal vescovo di Beauvais, una Commissione di cui facevano parte personaggi fra i più distinti per scienza legale, per dottrina canonica e per esperienza di cose politiche.

Tra gli altri erasi il duca di Noailles, l'arcivescovo di Parigi, ed il conte Portalis. Questa Commissione prese lo stesso temperamento che fu cent'anni prima preso sotto il regno di Vittorio Amedeo II.

E difatti questo temperamento non diede origine a verun sconcio; e non vi ha, per quanto possa constarmi, motivo a recedere per ora dal medesimo, perchè pare che concilii sufficientemente gl'interessi del clero cogli interessi della società. Quindi io credo che sia opportuno, almeno per ora, fino a che non si verrà ad una legge speciale sull'istruzione secondaria, di conservarlo.

Bisogna pensare che se si facesse altrimenti, se si volesse dare a questi collegi la più ampia libertà, considerandoli come semplici privati, allora converrebbe togliere loro i diversi privilegi di cui godono. Per esempio, ora i direttori di essi sono esonerati dal diritto di patente che pagano gli altri, i collegiali sono esonerati dal pagamento di certe tasse, sono esonerati dal diritto d'ammissione, ossia dalla minervale. Ora, se si concedessero a questi collegi tutti i benefici degli istituti privati ed anche pubblici, conservando loro questi privilegi, è certo che, invece di progredire verso quella libertà discreta che sicuramente è intendimento di voler dare all'istruzione anche privata, questo sarebbe all'opposto il mezzo di schiacciarla; giacchè l'istruzione condotta da privati avrebbe molti oneri da sopportare in più di quelli che non hanno questi istituti, senza avere nello stesso tempo tutti i vantaggi che hanno i medesimi; di modo che, nello stato attuale delle cose, fintanto che non sarà pienamente riformata questa materia, converrà attenersi al temperamento che fu sancito dalle regie Costituzioni del 1771, che fu, per così dire, copiato (forse inavvertentemente, ma per la pura bontà della cosa venne anche in mente loro) dai legislatori francesi e che noi abbiamo inserito nella legge del 4 ottobre 1848.

In questa legge però non era esplicitamente dichiarato che il Governo potesse sorvegliare i piccoli seminari e collegi vescovili che non si assoggettano alle discipline scolastiche; ma questo diritto d'altronde è cosa naturale allo Stato, e quantunque non fosse stato esplicitamente dichiarato, il Governo aveva e diritto e dovere di conoscere, quando ne avesse avuto indizi, se succedessero disordini.

Però è bene, per evitare le contestazioni, ed affinché ogni classe di cittadini conosca bene quali sono i propri doveri, i propri obblighi, è bene, ripeto, che sia dichiarato esplicitamente per togliere ogni ambiguità, giacchè generalmente le contestazioni non solamente tra privati e privati, ma anche tra Governo ed altre autorità di un altro genere, nascono per lo più dacchè nella legge non c'è sufficiente chiarezza; ma quando l'espressione legislativa sia chiara, allora credo che, salvo il voler ricalcitare apertamente contro quanto il legislatore ha disposto, del resto non vi possa più essere alcun motivo o pretesto per rifiutarsi all'osservanza delle disposizioni prescritte.

DE FORNARI. Se le parole che l'onorevole ministro ha citato esistenti in un altro articolo non fossero contrapposte alle parole che io ho indicate nell'articolo 6, e che mi hanno sospinto a parlare, comprendo bene che allora la difficoltà non esisterebbe: ma quando nell'articolo 6 è detto esplicitamente che sono esclusi dalla vigilanza ministeriale quei giovani i quali sono destinati allo stato ecclesiastico, e che per conseguenza potrebbero professare apertamente massime pericolose allo Stato, io credo che le parole che sono poi aggiunte nell'articolo, per cui pare che si reintegri la vigilanza del Ministero anche sopra di loro, non possano aver valore, perchè vi è una disposizione espressa, quella che io citava, che dice: « nulla per ora innovandosi per quanto concerne le scuole universitarie di teologia, gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili, i quali non sieno esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale... »

Credo adunque che l'articolo dovrebbe essere tolto, e dovrebbe aggiungervi un altro il quale evitasse quell'inconveniente di cui si parla. Se l'onorevole ministro e l'ufficio centrale vogliono entrare in queste viste io mi rimetto interamente al loro giudizio. Se credono che io debba proporre un articolo addizionale, lo farò; ma se non si tolgono le parole che sono nei due progetti, il mio sforzo per rimediare al gravissimo inconveniente che ho dimostrato sarebbe inutile. Bisogna necessariamente recedere da quello che è attualmente conservato e rinnovato conformemente alla legge dell'ottobre 1848.

MAMELI, relatore. Bisogna distinguere il senso legale della parola vigilanza generale dello Stato, dalla quale nessun luogo nè persona è esente. Ove nei grandi seminari (ciò che non credo) si abusasse a segno d'insegnare dottrine sovversive dell'ordine pubblico, il Governo può, non solo sottoporli a rigorose visite, ma anche chiuderli, come potrebbe far chiudere anche le chiese, se la sicurezza dello Stato così esigesse. Ma in questa legge la parola vigilanza ha una significazione propria, che porta con sè la facoltà di sottoporre i collegi alle visite ordinarie degli ispettori e di altri funzionari, ed a tutte le altre conseguenze d'una diretta dipendenza.

DE FORNARI. Quanto dice l'onorevole relatore dell'ufficio centrale riflette quegli inconvenienti che sono talmente gravi che trovano il rimedio in se stessi.

Certamente se in questi convitti si cospirasse, allora è naturale che si manderebbero i carabinieri per rimediarvi, ma invece si tratta di massime inapplicabili allo Stato che vi si professerebbero.

Io rinnovo quell'argomento e dico: non sarebbe niente strano che in qualche seminario vescovile si dicesse: la Chiesa non è nello Stato; lo Stato è nella Chiesa (Risa); eppure queste massime circolano anche un poco fra persone superiori, perchè la loro coscienza, forse troppo disposta a favorire le opinioni antiche, le porta a preferire queste massime come a professarle santamente.

Quando si dibattono questioni discutibili fra le persone anche più coscienziose e religiose, si sente spesso dire: il Papa ha parlato, non dovete più discutere, mentre vi ha una petizione di principii, perchè si discute e si vorrebbe che il Papa abbia parlato in maniera che si debba sottomettere intieramente in qualsiasi caso; sono questioni continuamente rinnovantesi, e per conseguenza bisogna pur mettervi un confine.

Io credo pertanto che se nei collegi ecclesiastici, quelli che sono eccettuati dall'ispezione del Ministero, si venissero a produrre delle massime le quali fossero discutibili secondo la diversa maniera di pensare delle persone, ma fossero in opposizione cogli interessi dello Stato, colle massime che il Governo professa, e che nelle Università si debbono professare, sia assolutamente il caso di far cessare questo contrasto; per conseguenza io persisto nell'opinione che le parole che esistono nell'articolo 6 del Ministero, e che sono mantenute anche nel sistema dell'ufficio centrale, siano tolte, e che il minor male che si possa fare sia quello di affrettarsi a pubblicare e proclamare quella legge annunciata, e che sia posta in esecuzione.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha detto che in primo luogo, perchè si possa fare un articolo inteso a senso del suo discorso, si dovrebbe togliere la disposizione dell'articolo 7, che fa parte dello stesso articolo.

Ora egli votando contro quest'articolo farà tutto quello che da lui dipende, perchè il suo pensiero abbia il compimento.

Se il Senato, com'egli lo desidera, rifiuterà l'articolo, egli potrà poi proporre uno nel senso che crederà, ma intanto io rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dal senatore Morla, cioè: « e dei regolamenti in vigore. » (Vedi sopra)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io non aveva colto veramente il senso di quest'ultimo alinea, e meglio esaminandolo, parmi che l'insistenza del senatore De Fornari ha qualche fondamento, perchè non era mai stata mia intenzione di sottrarre alla vigilanza governativa i collegi vescovili, dove s'insegna unicamente per i giovani i quali sono destinati alla carriera ecclesiastica, e che sono esclusi da tutte le altre discipline, ma non dalla vigilanza governativa. Quando il Governo creda opportuno di visitare questi stabilimenti nell'interesse dello Stato, deve aver diritto di farlo. Ora dichiarando invece che può visitare i collegi vescovili che sono sottoposti alla disciplina scolastica, rimane esclusa la facoltà di visitare quegli altri che dichiarino di attendere unicamente alla carriera ecclesiastica, e che per conseguenza rinunciano di sottomettersi alle discipline scolastiche. Trovo che la concessione che qui si farebbe sarebbe troppo grave.

Difatti nel progetto del Ministero è detto: « di entrambe le categorie di questi istituti, cioè tanto di quelli i quali sono destinati esclusivamente alla carriera ecclesiastica, come di quelli che sono destinati alle diverse carriere, e che quindi si assoggettano alle discipline scolastiche. »

Ora io, ribattendo le osservazioni dell'onorevole senatore De Fornari, mi basava sopra tale proposta. Ma ora veggo che propriamente la Commissione restringerebbe tale disposizione unicamente ai collegi vescovili che si assoggettano alle discipline scolastiche.

Ora io non credo che lo Stato possa rinunciare a questa vigilanza sopra questi stabilimenti, tanto quando si assoggettino alle discipline scolastiche, quanto se non vi si assoggettino.

Ammetto che questi uffizi possano sottrarsi alle discipline scolastiche per quanto riguarda gli studi, i programmi, i testi,

e via dicendo; ma sottrarsi a qualunque vigilanza del Governo pel mantenimento dell'ordine pubblico ed a tutela delle istituzioni, io credo che questo non possa essere ammesso. Accadrà ben di rado che questa vigilanza debba esercitarsi; ma comunque sia mi pare che lo Stato non può declinare quest'autorità. Sarebbe meglio dir niente affatto, perchè dicendosi niente si lascierebbe comprendere di più che con quest'aggiunta della Commissione. Dicendo nulla in quanto ai collegi che si assoggettano alle discipline scolastiche, è già inteso che essi debbono subire l'ispezione governativa; invece poi per quelli che non si assoggettano rimarrebbe sempre integra la massima che lo Stato debba esercitarvi un'alta vigilanza. Invece colla formula restrittiva dell'ufficio centrale si pregiudicherebbe quest'ultima massima.

MAMELI, relatore. Ripeto che la vigilanza può avere diverse significazioni. Noi abbiamo detto *vigilanza* nel suo senso speciale, che è determinato in questa legge. Non è mai stata intenzione del ministro, nè nostra, il sottoporre alle visite ordinarie degli ispettori i seminari vescovili esclusivamente destinati alla carriera ecclesiastica, senza volerli per ciò esimere da quella vigilanza generale, che è conseguenza della sovranità.

Del resto il signor ministro deve avere presente che tale formola è stata combinata d'accordo, e poi letta e riletta, nei precisi termini nei quali è redatta.

Del resto non esito nel consentire che, a scanso di equivoci, o si aggiunga « la vigilanza di cui nell'articolo precedente » ovvero si esprima ancora una espressione che accenni alla vigilanza governativa per i grandi seminari.

PLEZZA. Domanderei la parola per proporre una variazione all'articolo, in questi termini: « Nei seminari e collegi vescovili gli studi puramente teologici dipendono esclusivamente dal vescovo; per gli altri studi i seminari e collegi vescovili sono considerati come stabilimenti pubblici d'istruzione e di educazione, e soggetti perciò alle leggi e regolamenti dello Stato. »

Mi pare che non vi sia alcun motivo di escludere i seminari e collegi vescovili dalle leggi e regolamenti ordinari, a meno che si possa supporre che le leggi e regolamenti che noi faremo, e il potere esecutivo sotto la sorveglianza nostra sarà per fare, siano inutili pel progresso degli studi. Legge e regolamenti inutili non vi ha diritto di farne, e se le leggi che noi facciamo, le facciamo col convincimento che sieno utili e necessarie per promuovere e ben ordinare l'educazione, se si crede che queste leggi sieno atte a migliorare gli studi, perchè escludere questi collegi, questi seminari vescovili dalla loro osservanza? Perchè lasciare per questi istituti tutto in balla d'una persona sola, come il vescovo, il quale potrà avere molti lumi, potrà avere eccellente volontà, ma non potrà certamente riunire in sé tutti i lumi che si riuniscono nel Parlamento e nel potere esecutivo? Mi pare adunque che quando si lascia indipendente dal potere esecutivo e dallo Stato lo studio teologico, che è quello che deve dipendere per la natura sua necessariamente e direttamente dalla Chiesa, si è soddisfatto ad ogni nostro dovere verso di essa, e che negli altri studi, se le nostre leggi ed i nostri regolamenti sono utili, devono essere anche nei seminari e nei collegi vescovili osservati.

Si tratta di stabilimenti mantenuti con denaro pubblico, giacchè anche il denaro che mantiene i seminari e collegi vescovili, è denaro pubblico; si tratta di non danneggiare i giovani che vanno in questi stabilimenti, i quali, quando sia ammesso l'emendamento da me proposto, saranno più sicuri di avere fatto studi buoni e regolari non solo, ma potranno

anche ritrarre dai loro studi tutti i vantaggi di cui ponno essere suscettibili, sia che proseguano la carriera ecclesiastica, sia che altra ne intraprendano, perchè così potranno essere ammessi agli esami, e proseguire i loro studi anche negli altri collegi e nelle Università; perciò io proporrei l'emendamento che ho avuto l'onore di leggere.

PRESIDENTE. Prima che si ponga in discussione questo emendamento, è necessario che domandi al Senato se lo appoggia.

Chi appoggia l'emendamento, testè letto dall'onorevole senatore Plezza, voglia levarsi.

(Non è appoggiato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Bisogna distinguere. Nella sorveglianza che il Governo esercita su questi istituti, vi è una doppia specie di sorveglianza: vi è una sorveglianza la quale riguarda unicamente alla disciplina delle scuole, quando si osservano i precetti, le norme che sono stabilite per le altre scuole analoghe. Allora essa si compie con un'ispezione scolastica, un'ispezione didattica unicamente.

L'altra vigilanza, che è puramente generale, è per la igiene la morale, le istituzioni dello Stato; e di questa io credo che non debba spogliarsi il Governo, qualunque sia l'istituto.

Nella legge francese del 1850 (torno a ripetere che questa non è sospetta nei tempi in cui fu fatta) all'articolo 7 è detto:

« Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes, sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat. »

MAMELI, relatore. Ma questa legge appunto conferma la distinzione stabilita dall'ufficio centrale, mentre non riguarda che i collegi vescovili destinati all'istruzione secondaria, non i seminari addetti esclusivamente alla carriera sacerdotale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Riguarda precisamente quelle scuole.

MAMELI, relatore. No, perchè la legge francese parla di scuole secondarie; qui invece si parla di seminari.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Queste sono pure scuole secondarie seminarie. Esse devono essere sottoposte alle discipline scolastiche, perchè i corsi fatti ivi siano valevoli per qualsiasi collegio pubblico. Ma quando non si uniformano alle leggi ed ai regolamenti scolastici, il Governo non s'ingerisce per nulla: solamente mantiene la sua sorveglianza generale.

La sua aggiunta allude unicamente ad una classe di questi collegi: ed invece è bene che alluda ad entrambe.

Quando si dicesse, com'era proposto nel progetto ministeriale: « in ogni caso poi tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa, di cui all'articolo 4, » sarebbe tolta qualsivoglia ambiguità.

Questa è una vigilanza generale che non occorrerà forse mai di esercitare; ma quando occorresse, non bisogna che il Governo sia nell'impossibilità di valersene. Questo è un diritto lanato di cui non può spogliarsi.

Ripeto, che anche nel caso ciò non fosse detto, il Governo questo diritto l'avrebbe implicitamente; ma appunto perchè possono nascere talvolta dei contrasti, è bene che nella legge sia dichiarato esplicitamente che questo diritto il potere esecutivo lo ha; salvi quei riguardi che si debbono usare. Sicuramente che è nell'interesse del ministro di non procedere ad una di queste visite, se non vi è indotto da motivi gravissimi. Quando non vi sono questi motivi esso non farà mai di queste visite.

MAMELI, relatore. Non ho detto che questo: in ogni caso i collegi, ecc.

PRESIDENTE. Dunque rimane l'articolo nella sua prima parte tal quale l'ho letto.

Al secondo alinea si direbbe, come è stato assentito dall'ufficio centrale e dal Ministero: in ogni caso, ecc.

DI CASTAGNETTO. Penso che l'intenzione del ministro non sia di esercitare la sorveglianza di visita nei seminari: perciocchè il diritto di vigilanza governativa nessuno glielo può contestare; ma come visita, spero che il signor ministro non se lo voglia attribuire.

Scusi, signor ministro, non è per fare opposizione, ma soltanto per chiarire un punto così importante.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faro innanzitutto un'avvertenza, poi gli accorderò la parola.

Faccio osservare al senatore Di Castagnetto che l'articolo 7 in principio dice: « i seminari e collegi vescovili sono retti, ecc. » All'ultimo alinea dice solamente: « In ogni caso i collegi vescovili sono soggetti alla vigilanza del Ministero. »

DI CASTAGNETTO. È appunto per ciò che io faccio la mia osservazione.

Nei seminari ci sono allievi destinati solamente alla carriera sacerdotale; nei collegi vescovili sonovi degli allievi destinati alla carriera sacerdotale, ed anche degli allievi i quali si destineranno ad altra carriera. Possono poi esservi dei collegi vescovili i quali sieno unicamente destinati alla carriera ecclesiastica; e ce n'è uno, se non erro, in Mondovì.

Vorrei dunque chiarire il dubbio se anche nei collegi misti debba aver luogo questa sorveglianza.

MAMELI, relatore. Certamente, anche nei collegi misti.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'intendimento del Ministero è veramente che tutti gli stabilimenti di qualsiasi natura debbano essere soggetti alla sorveglianza del Governo.

Certamente quando questi stabilimenti sono soggetti alle discipline ecclesiastiche sono unicamente sottoposti a quella generale sorveglianza per la tutela dell'ordine pubblico; e quindi quando occorre di esercitare questa sorveglianza, di fare una visita, il ministro si riserva di farla, non già per intervenire, ma per vedere come si danno gli esami, per conoscere quali siano i corsi, quali siano i professori che insegneranno.

PRESIDENTE. Quest'articolo ha tre parti: sulle due prime mi pare che non si siano sollevate contestazioni, e però credo dover dividere in tre parti questo articolo nella votazione. La prima parte è così concepita. (Vedi sopra)

PLEZZA. Prima di votare questo articolo domando che sia fatto conoscere se esista una legge particolare per i collegi ecclesiastici di discipline a questo proposito, e quale essa sia.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Le discipline sono quelle vigenti.

PLEZZA. Credo che particolari discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato per i seminari e collegi vescovili non esistano e che finora si è lasciato fare ai vescovi quello che hanno voluto, e che queste sono le discipline vigenti. Se si intende di continuare sullo stesso tenore si abbia il coraggio di dire chiaro quello che si vuole, si dica che i vescovi sono affatto indipendenti; ed hanno diritto di far fare ai giovani destinati alla carriera ecclesiastica studi che a giudizio del Parlamento e del potere esecutivo non sono né buoni né sufficienti a prepararli e renderli capaci delle professioni ordinarie, ma non si parli di discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato quando in fatto non ve ne esiste alcuna.

MAMELI, relatore. Vi sono i concili ed i concordati da cui sono queste discipline fissate, e di questi concili e concordati

credo, poichè sono riconosciuti, si possa tener conto in questa legge, e però ben disse il Ministero che sono retti da discipline riconosciute dalla Chiesa e dallo Stato.

PRESIDENTE. Chi approva questa parte dell'articolo sorga.

(È approvata.)

Il primo alinea è così concepito. (Vedi sopra)

DI CASTAGNETTO. Domando la parola, non per contraddire, ma perchè quest'articolo spiega il motivo dell'osservazione che aveva fatta al ministro.

Ecco, qui è detto che, quando questi stabilimenti non si uniformino alle leggi e regolamenti dello Stato, gli allievi che vi hanno fatto il loro corso non potranno essere ammessi ai gradi ed agli esami; quindi a mio parere nasce la conseguenza che il Governo non vi esercitasse il diritto di visita, non dico di quella visita che ha tratto alla vigilanza generale sull'istruzione attribuita al Governo, ma di quella che deve far eseguire per mezzo degli ispettori per vedere se si uniformano alla disciplina ed agli studi prescritti dai regolamenti universitari, perciocchè se il Governo dovesse far eseguire queste visite per mezzo degli ispettori, certamente quando fossero in regola per questa parte, i giovani dovrebbero poi essere ammessi a prendere gli esami ed i gradi. Dunque non essendo prescritta questa visita nel caso in cui non intendano i detti stabilimenti di uniformarsi ai regolamenti universitari, parmi che il secondo alinea di questo stesso articolo dica troppo, dicendo: « in ogni caso saranno sottoposti a queste visite. »

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Il senatore Di Castagnetto confonde due cose che sono essenzialmente distinte. I collegi ed i piccoli seminari che sono di due sorta. I piccoli seminari che si uniformano alle norme stabilite nella legge del 1848, come sarebbe il piccolo seminario di Nizza, il piccolo seminario di Mondovì, il collegio vescovile di Pinerolo, e vari altri i quali per istanza del vescovo sono stati assoggettati a tutte le discipline prescritte dalla legge del 1848.

In quanto agli studi che vi si fanno, siccome quelli che sono soggetti alla visita del delegato dal Ministero dell'istruzione pubblica, essi sono valevoli per qualsiasi altra scuola pubblica.

Ve ne sono invece altri, come quello, per esempio, di Susa, i quali non sono retti colle discipline portate dalla legge del 1848.

In questi piccoli seminari il Governo non esercita il diritto di fare quelle regolari ispezioni che fa nei seminari che si reggono colle norme prescritte dalla legge del 1848, ma conserva però il diritto generale che gli compete, e che l'onorevole Di Castagnetto non contesta, di quella vigilanza, la quale fa che solo nei casi straordinari sopra accennati il ministro può delegare qualcheduno a visitarli.

DI CASTAGNETTO. Questa è appunto la spiegazione che io domandava.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si riferiva appunto solamente a questo.

PRESIDENTE. Questa disposizione che dà il diritto, dirò meglio, il dovere d'invigilare, sta nel secondo alinea, il quale non era ancora stato messo ai voti; quello che mette ai voti in questo momento è il primo alinea: chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Ora viene quest'ultimo alinea:

« In ogni caso, » ecc. (Vedi sopra)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma qui appunto

per evitare un equivoco sarebbe bene di dire: « tali stabilimenti; » onde comprendere e i seminari ed i collegi vescovili, sieno o no uniformati alle discipline vigenti.

PRESIDENTE. Per questo appunto io proponeva di rimandare quest'ultimo alinea all'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si direbbe solamente: « collegi vescovili. » (*Molti senatori si alzano*)

PRESIDENTE. Potranno mettersi d'accordo.

Intanto prego il Senato di fermarsi un momento perchè sappia il risultato definitivo del terzo squittinio.

Il senatore Siccardi avendo ottenuto voti 35, il senatore Mameli 52, restano perciò nominati Des Ambrois, Siccardi e

Mameli per rappresentare il Senato presso la Cassa ecclesiastica.

Il Senato è convocato per domani all'ora una negli uffizi e alle due in seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.